



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2013 (17.01)
(OR. en)**

5268/13

PECHE 13

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: Delegazioni

n. prop. Comm.: 13745/12 PECHE 343 CODEC 2130 - COM(2012) 498 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della Commissione da inserire nel verbale del Consiglio "Agricoltura e pesca" del dicembre 2012 con riferimento al punto 9 dell'ordine del giorno con il quale è stata adottata la scissione della proposta sul merluzzo bianco ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO**

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock COM(2012) 498 final – 2012/0236 (COD)

La Commissione ritiene che il regolamento 1342/2008 (piano per il merluzzo bianco) che è stato adottato quale atto legislativo ai sensi del precedente trattato (trattato CE), debba essere modificato mediante la procedura legislativa ordinaria ora vigente ai sensi del TFUE.

Per tali motivi la Commissione ritiene che gli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco non possano essere modificati dal Consiglio mediante la procedura non legislativa di cui all'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Inoltre, non si può interpretare il contenuto materiale degli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco in modo da includerlo fra le "misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca".

La proposta della presidenza di scindere la proposta della Commissione e di adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE la modifica agli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco costituirebbe una violazione del trattato. In tali circostanze la Commissione mantiene la sua proposta originaria che prevede la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE e si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato per opporsi alla modifica apportata dal Consiglio al piano per il merluzzo bianco.